



Procedura delle operazioni con Parti Correlate

1 Scheda del documento	3
1.1 Scheda del documento	3
1.2 Storia del documento	3
2 Obiettivo e perimetro di applicazione	4
2.1. Obiettivo del documento	4
2.2. Perimetro di applicazione del documento	4
2.3. Strutture/figure organizzative coinvolte	4
2.4. Sistemi informativi IT.....	4
3 Premessa	4
4 Definizioni	5
5 Identificazione delle Parti Correlate	11
5.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate	11
6 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.....	12
7 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate	13
8 Operazioni di Minore Rilevanza.....	14
8.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza	14
8.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	14
9 Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
9.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	15
9.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	16
10 Presidî equivalenti.....	17
11 Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate	18
12 Delibere – quadro	20
13 Informativa	20
14 Operazioni esenti	22
15 Elenco delle Operazioni con Parti Correlate	24
Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione	25
Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante	25
Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche	29
Mod. C - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto che esercita influenza notevole	33

1 Scheda del documento

1.1 Scheda del documento

Tipologia Documento	Procedura
Riferimenti a normativa interna	- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 - Codice Etico - Regolamento di Governance
Riferimenti a normativa esterna	- Codice civile - Regolamento operazioni con Parti correlate CONSOB - Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002
Procedure Collegate	Testo Unico delle procedure aziendali adottate dalla Società

1.2 Storia del documento

Versione n°	Descrizione	Data	Preparata	Validata	Approvata
1	Stesura	11/11/2010	Servizio Affari Legali e Societari	DO CPC	CDA
2	Aggiornamento	30/06/2021	Servizio Affari Legali e Societari	DO CPC	CDA
3	Stesura su nuovo formato	02/08/2023	Grant Thornton Consultants	DO	CDA
4	Aggiornamento	18/12/2024	Servizio Legal Corporate & Compliance	CPC	CDA

2 Obiettivo e perimetro di applicazione

2.1. Obiettivo del documento

Lo scopo del presente documento è quello di definire ruoli e responsabilità, modalità operative e di controllo connessi al processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate del Gruppo IGD.

L'elaborazione del presente documento si propone di promuovere un'implementazione efficace del sistema di controllo interno.

2.2. Perimetro di applicazione del documento

La presente procedura trova applicazione per tutte le società del Gruppo IGD SIIQ S.p.A.

2.3. Strutture/figure organizzative coinvolte

Amministratore Delegato e Direttore Generale
 Funzione Legale
 Direzione Finanza e Tesoreria
 Direzione Planning, Control, IR & Sustainability
 Direzione Leasing, Digital & Innovation
 Direzione Patrimonio
 Direzione Amministrazione
 National Head of Shopping Center Management
 Head of Asset Services for Third Parties
 Consiglio di Amministrazione
 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

2.4. Sistemi informativi IT

Business Central: Sistema gestionale integrato (ERP).

3 Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (“**IGD**” o la “**Società**”) in data 11 novembre 2010 e, successivamente aggiornata nelle date 30 giugno 2021, 02 agosto 2023 e, da ultimo, in data 18 dicembre 2024, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento**”).

Il Regolamento si inserisce nel più ampio quadro della disciplina dei gruppi e dei conflitti di interesse, introdotta con la riforma del diritto societario, al fine di:

- evitare interferenze dei principali azionisti (ovvero gli azionisti o i soggetti che esercitano il

- controllo o un'influenza notevole sull'emittente) e del *management* (ovvero i dirigenti con responsabilità strategiche) nella gestione dell'impresa, a scapito delle minoranze;
- limitare il rischio che gli organi esecutivi, effettuando operazioni al di fuori dell'attività ordinaria e/o delle condizioni di mercato o *standard*, possano danneggiare il patrimonio aziendale;
- consentire le operazioni con parti correlate che perseguano obiettivi di efficiente gestione delle risorse dell'impresa.

Contestualmente all'approvazione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società ha valutato la conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento.

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente – e, comunque, con cadenza almeno triennale – se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta o previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento nonché sulla sua osservanza da parte dei destinatari e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ., ovvero dell'art. 153 del d.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”).

4 Definizioni

Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- a) **“Amministratori Coinvolti nell'Operazione”**: gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- b) **“Amministratori (Non) Correlati”**: gli amministratori della Società (diversi dalla) controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
- c) **“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

- d) **“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate”** o **“Comitato”**: il Comitato costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti di cui al successivo art. 6;
- e) **“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”**: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;
- f) **“Controllo”**: il controllo definito come tale dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

In particolare, i principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura stabiliscono che un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un’entità (l’entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l’entità oggetto di investimento. Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente: (a) il potere sull’entità oggetto di investimento; (b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e (c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti. Nel determinare se controlla un’entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L’investitore deve valutare nuovamente se controlla un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo sopra elencati;

- g) **“Controllo Congiunto”**: il controllo congiunto definito come tale dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

In particolare, ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura, il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di una entità, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- h) **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: i dirigenti con responsabilità strategiche definiti come tali dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

In particolare, ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura, i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa;

- i) **“Funzione legale”**: l’articolazione organizzativa della Società che fa capo all’Amministratore Delegato e Direttore Generale e che provvede, sotto la sua direzione e con le risorse umane specializzate ad essa preposte e con il diverso grado di responsabilità, a fornire il supporto alle altre articolazioni organizzative per assicurare la conformità delle condotte della Società alle norme vigenti. In particolare, la Funzione Legale ha i seguenti compiti e responsabilità:
- **Consulenza Legale**: Fornisce supporto legale al management e alle diverse aree operative dell’azienda, cooperando nella negoziazione e revisione dei contratti, nella gestione delle controversie e nella osservanza delle discipline in materia di protezione dei dati personali;
 - **Conformità e Compliance**: Assicura che la Società rispetti tutte le normative applicabili, sviluppando e implementando politiche e procedure interne atte ad assicurare la conformità alle discipline applicabili;
 - **Gestione dei Rischi**: Identifica e gestisce i rischi legali, prevenendo potenziali disallineamenti rispetto ai modelli legali di condotta;
 - **Supporto Strategico**: Partecipa ai processi decisionali della Società contribuendo, su richiesta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, alla definizione delle strategie della Società e alla pianificazione delle operazioni esecutive.
- j) **“Gruppo IGD”**: IGD e le società incluse nel bilancio consolidato di IGD;
- k) **“Influenza Notevole”**: l’influenza notevole definita come tale dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

In particolare, i principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura stabiliscono che se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se una

entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a un'altra entità di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

- l) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 14 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Controllate o Collegate di IGD che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della Controllata o della Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società Controllate o Collegate.

A titolo esemplificativo, e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un interesse significativo può ritenersi sussistente qualora la controparte dell'Operazione (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche, sia di IGD che della Controllata o Collegata con cui l'Operazione è svolta, che benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale Controllata o Collegata; ovvero (ii) sia titolare nella Controllata o nella Collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata;

- m) **“Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate”**: le Operazioni effettuate dalle società Controllate da IGD con Parti Correlate a quest'ultima, le quali – in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di IGD, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di IGD – siano sottoposte al preventivo esame ovvero alla preventiva approvazione di IGD;
- n) **“Operazione con Parte Correlata”** ovvero **“Operazione”**: l'operazione definita come tale dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

In particolare, ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura, un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o

obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;

- o) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società per ciascuna Operazione non sia superiore a:
1. Euro 200.000, cumulati su base annua per le Operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, per le Operazioni compiute con Parti Correlate persone fisiche;
 2. Euro 400.000, cumulati su base annua per le Operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, per le Operazioni compiute con Parti Correlate persone giuridiche;
- p) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione e in conformità all’Allegato 3 del Regolamento, risulti superiore alla soglia del 5%:
- indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio netto ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato;
 - indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società;
 - indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. L’ammontare della soglia di rilevanza ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento OPC è calcolato e aggiornato dalla Direzione Amministrazione in occasione dell’approvazione delle relazioni finanziarie annuale e semestrale e dei resoconti intermedi di gestione.

- q) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- r) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo IGD.

Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie:

- l'usufrutto, la locazione, l'affitto di immobili e rami d'azienda, nonché tutti i contratti che abbiano per oggetto la prestazione di servizi a favore dei *tenant* correlati allo svolgimento dell'attività d'impresa da parte di questi ultimi ovvero prevedano lo svolgimento di attività comuni che abbiano riferimento alla valorizzazione degli asset nei quali si svolge l'attività commerciale del tenant. Costituiscono contratti rilevanti a tal fine, senza esclusione di altri: contratti di *co-marketing*, contratti che promuovano azioni pubblicitarie su impianti di proprietà della Società o del conduttore o del comproprietario o su rispettivi siti web o App; contratti di manutenzione di impianti dei tenant o del comproprietario; contratti di servizio rispetto alla attività svolta dal tenant o dai comproprietari; contratti di mandato per l'accesso ai mercati delle utility;
 - tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie", tra le quali, a titolo esemplificativo, la gestione di tesoreria, i contratti per la prestazione di servizi informatici, i contratti per la prestazione di servizi amministrativi contabili e fiscali, paghe, di *property management*, *facility management* e commercializzazione, legali e societari, di pianificazione e controllo di gestione, servizi generali;
- s) **"Parti Correlate"**: i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002. In particolare, ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura sono state individuate come parti correlate quelle indicate nel perimetro aggiornato contestualmente alla presente Procedura. Inoltre, la Società potrà valutare, caso per caso, di estendere l'applicazione della presente Procedura a singole operazioni con soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, tra l'altro, degli assetti proprietari della Società, della potenziale capacità della controparte di esercitare un significativo condizionamento in relazione all'operazione nonché delle caratteristiche e della rilevanza dell'operazione stessa per il Gruppo IGD;
- t) **"Presidi Equivalenti"**: i presidi indicati nel successivo art. 10 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano Amministratori Correlati;
- u) **"Soci Non Correlati"**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate di detta controparte e della Società;
- v) **"Società Controllata"** ovvero **"Controllata"**: un'entità, anche senza personalità giuridica, controllata dalla Società o da una società del Gruppo IGD;

- w) **“Società Collegata”** ovvero **“Collegata”**: un’entità, anche senza personalità giuridica, su cui IGD o una società del Gruppo IGD eserciti un’Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto;
- x) **“Stretto Familiare”**: lo stretto familiare definito come tale dai principi contabili internazionali, *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

In particolare, ai sensi dei principi contabili internazionali vigenti alla data della presente Procedura, lo stretto familiare è un familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei rapporti con la Società. Include: (a) i figli e il coniuge o il convivente del soggetto; (b) i figli del coniuge o del convivente del soggetto; (c) le persone a carico del soggetto o del coniuge o del convivente.

Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L’interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.

I termini non specificamente definiti nella Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento.

5 Identificazione delle Parti Correlate

5.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate

- 5.1.1 Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il **“Registro delle Parti Correlate”** ovvero il **“Registro”**).
- 5.1.2 L’individuazione delle Parti Correlate, la loro iscrizione nel Registro delle Parti Correlate e la tenuta e l’aggiornamento del Registro spettano alla Funzione Legale che si avvale del supporto delle altre funzioni competenti di IGD. Per consentire la corretta tenuta ed il tempestivo aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, le funzioni competenti di IGD e delle altre società del Gruppo IGD hanno l’onere di segnalare tempestivamente alla Funzione Legale tutte le informazioni nella propria disponibilità al fine del censimento delle Parti Correlate.
- 5.1.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari provvedono preliminarmente a risolvere i casi in cui l’individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente Articolo 4. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia

Parte Correlata in una determinata Operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente Articolo sono adottate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, oppure da un Amministratore Indipendente non correlato e dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari nel caso in cui anche il Vice Presidente sia Parte Correlata nella medesima Operazione. Il tutto fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7.3.

5.1.4 I Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società ed il soggetto che controlla (anche congiuntamente) la Società o che esercita un'influenza notevole sulla medesima sono tenuti a comunicare alla Funzione Legale i dati circa i soggetti ad essi correlati avvalendosi della dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura (*"Dichiarazione di Correlazione"*). I dichiaranti sono tenuti a segnalare in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

5.1.3 L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, comunque, con frequenza almeno semestrale entro i 30 giorni successivi alla chiusura del semestre, a cura della Funzione Legale.

5.1.4 Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è tempestivamente messo a disposizione delle funzioni competenti di IGD e di ciascuna delle altre società del Gruppo IGD e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative interne, per la verifica della sussistenza di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.

6 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

6.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato elegge tra i suoi componenti – ove non sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione – il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

6.2 Il Comitato svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura. Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche od integrazioni alla presente Procedura.

6.3 Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito *internet* della Società.

7 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 7.1 Prima di dare avvio a una determinata Operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Direttore dell'area competente per l'Operazione, di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale – dopo aver verificato che (i) la controparte rientra tra i soggetti identificati come Parti Correlate e (ii) l'Operazione non costituisce esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 12 – dà tempestiva informazione alla Funzione Legale relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.
- 7.2 La Funzione Legale eventualmente con il supporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, verifica:
- (i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo art. 14 informandone in caso di riscontro positivo il Direttore dell'area competente per l'Operazione, il quale fornisce alla Funzione Legale le informazioni necessarie all'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo art. 15;
 - (ii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.
- 7.3 Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al precedente art. 7.2, la riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie sia controversa, la valutazione è rimessa da ultimo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 7.4 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Funzione Legale, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata, quest'ultima sottoporrà tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate mentre il Direttore dell'area competente per l'Operazione fornirà al Comitato, anche in occasione di una riunione appositamente indetta – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale – tutte le informazioni complete e adeguate in merito alla stessa. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 8 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 9 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 7.5 Qualora si tratti di Operazione esecutiva di una delibera-quadro di cui al successivo art. 12, il Direttore dell'area competente per l'Operazione – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale – fornisce alla Funzione Legale le informazioni necessarie all'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo art. 15.

8 Operazioni di Minore Rilevanza

8.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 8.1.1 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riceve dal Direttore dell'area competente per l'Operazione – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale –, anche nel corso di una riunione appositamente indetta, tutte le informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del Comitato evidenzia le motivazioni sottese a tale qualificazione, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- 8.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprime - una volta ricevute le informazioni di cui al precedente paragrafo e in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione.
- 8.1.3 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel par. 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento.

8.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 8.2.1 L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione con congruo anticipo di informazioni complete e adeguate sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere. In ogni caso, qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, in seno a quest'ultimo gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione, fermo restando che potranno partecipare alla riunione e alla discussione consiliare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la

documentazione di supporto sottoposta all'esame dell'organo competente a deliberare evidenzia le motivazioni sottese a tale qualificazione, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

8.2.2 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o, ove istituito, del Comitato Esecutivo, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8.2.3 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, cod. civ, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni dei precedenti commi.

8.2.4 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la Funzione Legale comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione all'Amministratore Delegato e Direttore Generale oltre che al Direttore dell'area competente per l'Operazione.

8.2.5 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore dell'area competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza. Tale informativa è curata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione coadiuvato dalla Funzione Legale.

9 Operazioni di Maggiore Rilevanza

9.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

9.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato trasmesso dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, supportato dal Direttore dell'area competente per l'Operazione, anche in occasione delle riunioni appositamente indette, di volta in volta, ai sensi dell'art. 6.4. Il Comitato, o il componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione di supporto sottoposta

all'esame del Comitato evidenzia le motivazioni sottese a tale qualificazione, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

9.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione.

9.1.3 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel par. 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento.

9.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

9.2.1 La competenza a deliberare sull'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere, salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debba essere da questa autorizzata (in relazione alle quali si vedano i successivi artt. 9.2.4 e 9.2.5). Ai fini dell'assunzione della deliberazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono astenersi dalla votazione, fermo restando che potranno partecipare alla riunione e alla discussione consiliare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione evidenzia le motivazioni sottese a tale qualificazione, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

9.2.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore

Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea, secondo quanto previsto all'art. 22 dello statuto, ai sensi del successivo art. 9.2.5; o infine *(iii)* non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

9.2.3 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

9.2.4 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai precedenti commi.

9.2.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

9.2.6 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la Funzione Legale comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione al Direttore dell'area competente per l'Operazione.

9.2.7 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, supportato dal Direttore dell'area competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tale informativa è curata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione coadiuvato dalla Funzione Legale.

10 Presidi equivalenti

10.1 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 11 della presente Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino Amministratori Correlati con riferimento ad una data Operazione, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione:

- i) qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui agli artt. 8, 9 e 11 è rilasciato all'unanimità da parte dei rimanenti due Amministratori Indipendenti Non Correlati componenti del Comitato;
- ii) qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui agli artt. 8, 9 e 11 è rilasciato da parte del restante membro Non Correlato del Comitato;
- iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 8, 9 e 11 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui agli artt. 8, 9 e 11 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

10.2 I Presidi Equivalenti troveranno altresì applicazione nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sino alla sua/loro sostituzione con altro/i Amministratore/i Indipendente/i.

10.3 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8.1 e 9.1 si applicano nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente paragrafo 10.1.

11 Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate

11.1 Le Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate sono sottoposte alle stesse regole previste per le Operazioni compiute direttamente da IGD, qualora tali società Controllate siano soggette alla direzione e coordinamento di IGD. Qualora IGD non eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle società Controllate, le Operazioni compiute per il tramite di tali società saranno sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

11.2 Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, prima di dare avvio a una determinata Operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale - dopo aver verificato che (i) la controparte rientra fra i soggetti identificati come Parti Correlate, (ii) l'Operazione è soggetta al previo esame o approvazione da parte dei competenti organi della Società e (iii) l'Operazione non costituisce esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 12 - dà tempestiva

informazione alla Funzione Legale della Società relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

- 11.3 La Funzione Legale della Società verifica, coordinandosi con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale se l'Operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 14, informandone in caso di riscontro positivo il legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata, il quale fornisce alla Funzione Legale le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui al successivo art. 15. Qualora l'Operazione non risulti esente ai sensi del successivo art. 14, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale supportato dal legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata fornisce alla Funzione Legale della Società informazioni complete e adeguate in merito alla stessa, affinché quest'ultima possa sottoporre tempestivamente l'Operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 11.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Società Controllata di esaminare ovvero approvare l'Operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione.
- 11.5 Successivamente all'esame ovvero approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente della Società, la Funzione Legale provvederà a informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, oltre al legale rappresentante/amministratore delegato della Società Controllata.
- 11.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, ivi incluso il caso di Operazione esecutiva di una delibera-quadro di cui al successivo art. 12, il legale rappresentante/amministratore delegato di quest'ultima:
 - (i) fornirà tempestivamente alla Funzione Legale della Società le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui al successivo art. 15;
 - (ii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 11.7 Ferma restando la disciplina delle Operazioni Compiute per il Tramite di Società Controllate di cui ai precedenti paragrafi da 11.1 a 11.6, le società Controllate da IGD sono comunque tenute a fornire tempestivamente alla Funzione Legale – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società - le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa procedere alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 6 del Regolamento.

12 Delibere – quadro

- 12.1 Ai fini della presente Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 12.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 12.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 12.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla Direzione/*Business Unit* interessata al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

13 Informativa

- 13.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, Controllate dalla Società, quest'ultima, mediante la Funzione Legale – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale – con il supporto del Servizio Amministrativo e delle funzioni equivalenti delle società Controllate, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento, da trasmettere a Consob e mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Entro tale termine, la Società trasmette a Consob e mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito *internet*, anche gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi del precedente paragrafo 9.1.3, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta.
- 13.2 La Società dovrà predisporre il documento informativo di cui al precedente paragrafo 13.1 anche

qualora nel corso dell'esercizio sociale concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza di cui al precedente art. 4, ove cumulativamente considerate. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le Operazioni compiute dalle società Controllate di IGD ma non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo art. 14. La Funzione Legale – di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale – con il supporto della funzione equivalente delle società Controllate, monitora le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate dalla Società e dalle società Controllate da IGD al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per il cumulo delle Operazioni. Il documento informativo deve essere redatto con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento e deve essere trasmesso a Consob e messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società Controllate, il documento informativo è trasmesso a Consob e messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Entro tale termine, la Società trasmette a Consob e mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito *internet*, anche gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi del precedente paragrafo 9.1.3, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento, motivando tale scelta.

- 13.3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento, predisposto dalla Funzione Legale, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati,

specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

- 13.4 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento, le seguenti informazioni: (i) Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento; (ii) eventuali altre singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento. Le informazioni sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.
- 13.5 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento (descrizione dell'Operazione, indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e descrizione della natura della correlazione, denominazione o nominativo della controparte dell'Operazione, superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al precedente art. 4 e indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente articolo, procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione ed eventuale applicazione di un'ipotesi di esclusione, eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato).

14 Operazioni esenti

- 14.1 Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui al Regolamento, le disposizioni della presente Procedura non trovano applicazione alle seguenti Operazioni:
- (a) Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
 - (b) Operazioni di Importo Esiguo;

- (c) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (d) Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento;
- (e) Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento¹;
- (f) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento;
- (g) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

14.2 La Società ha ritenuto di non avvalersi dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.

14.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riceve dalla Funzione Legale, con cadenza almeno trimestrale, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente articolo 14, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza, con la sola esclusione delle Operazioni di Importo Esiguo.

14.4 Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 14.1, lett. e), il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con cadenza semestrale, riceve dalla Funzione Legale informazioni in merito alle Operazioni Esenti compiute dalla Società, anche per il tramite di Società Controllate, corredate dalle valutazioni effettuate dalle competenti funzioni aziendali. Il Comitato inoltre valuta la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di

¹ L'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento prevede, *inter alia*, che in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, e quindi esenti, "le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro".

Maggiore Rilevanza definite Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard ricevendone informativa contestualmente alla comunicazione alla Consob di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento.

15 Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

- 15.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni della Società responsabili del procedimento devono informare senza indugio la Funzione Legale circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 15.2 La Funzione Legale predispone un elenco (l'**"Elenco OPC"**) su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite di Società Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con cadenza semestrale, riceve dalla Funzione Legale informazioni in merito all'aggiornamento dell'Elenco OPC, ivi incluse le Operazioni esenti.
- 15.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 15.2.

Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ residente in _____ (indirizzo - n. civico) _____ (Località - CAP - Provincia) _____, nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione) _____ n. iscrizione CCIAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ sede legale (sede legale - n. civico) _____ (Località - CAP - Provincia) _____ Stato _____, società controllante IGD

- premesso che, ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con la delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento**”), sono parti correlate di IGD i soggetti e le entità definiti come tali ai sensi dei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- preso atto delle definizioni di “*dirigenti con responsabilità strategiche*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

dichiara:

☐ di esercitare il controllo o il controllo congiunto sulle seguenti società:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

☐ che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Incarico ricoperto

☐ che le seguenti società sono collegate o *joint venture*:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare senza indugio a IGD ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza IGD e il soggetto che controlla IGD al trattamento dei dati personali raccolti.

Data

Firma

* * * * *

ALLEGATO**Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione****Parti correlate**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

* * * * *

**Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate”
secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano Stretti Familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale

persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____
 _____ il _____ residente in (indirizzo – n. civico) _____
 _____ (Località – CAP –
 Provincia) _____, in qualità di dirigente con responsabilità
 strategiche [di IGD / del soggetto che controlla IGD]

- premesso che, ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con la delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento**”), sono parti correlate di IGD i soggetti e le entità definiti come tali ai sensi dei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- preso atto delle definizioni di “*stretti familiari*”, di “*controllo*” e di “*controllo congiunto*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’allegato alla presente dichiarazione;

dichiara:

- ☐ di non esercitare su alcuna società o ente il controllo o il controllo congiunto;
- ☐ di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- ☐ di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento che esercitino il controllo o il controllo congiunto su società o enti.

OPPURE

dichiara:

- ☐ di controllare o controllare congiuntamente le sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

- ☐ che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

☐ che tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente le sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il sottoscritto si impegna a comunicare senza indugio a *[IGD o, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, al soggetto che controlla IGD]* ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza IGD *[e, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, il soggetto che controlla IGD]* al trattamento dei dati personali raccolti.

Data

Firma

* * * * *

ALLEGATO

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

* * * * *

Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano Stretti Familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale

persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. C - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto che esercita influenza notevole

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____ il _____ residente in (indirizzo – n. civico) _____ (Località – CAP – Provincia) _____, nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione) _____ n. iscrizione CCIAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ sede legale (sede legale – n. civico) _____ (Località – CAP – Provincia) _____ Stato _____, società che esercita influenza notevole su IGD

- premesso che, ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con la delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento**”), sono parti correlate di IGD i soggetti e le entità definiti come tali ai sensi dei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- preso atto della definizione di “*influenza notevole*”, di “*controllo*” e di “*controllo congiunto*” rilevanti ai fini del Regolamento e indicate nell’allegato alla presente dichiarazione;

dichiara:

☐ di esercitare il controllo o il controllo congiunto sulle seguenti società:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il soggetto che esercita influenza notevole si impegna a comunicare senza indugio a IGD ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza IGD e il soggetto che esercita l’influenza notevole su IGD al trattamento dei dati personali raccolti.

Data

Firma

ALLEGATO**Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione****Parti correlate**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate”
secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].